



## Tribunale di Lucca

Molise del 27.2.2019

È presente per la parte attiva,  
in rappresentanza dell'AW.

il quale si porta ai propri atti: servizi  
È presente l'AW. di somministrazione  
dell'AW. per le esecuzioni

ha quale riferimento integrativo le verbali di  
effettuazione di udienza del 25.1.19 da intendersi

ivi trascritte.

Il giudice pronuncia la seguente ORDINANZA:

RILEVATO CHE, "RE MELIUS PERPENSA",  
LA RICHIESTA ATTORALE DI ORDINARE L'ES-  
ECUZIONE ex art 210 c.p.c DEL CONTRATTO  
DI CONTO CORRENTE PER CUI È CAUSA SIA  
DA ACCOGLIERE, IN QUANTO IL CONTRATTO  
DI CONTO CORRENTE BANCARIO NON CONTIENE  
SLE DOCUMENTAZIONE CONTABILE ex art  
119 DUB, E, QUINDI, NON SOGGIACE  
AL LIMITE TEMPORALE DI CONSERVAZIONE  
PER 10 ANNI STABILITO DA DETTA DISPOSIZIONE,  
PER CUI VI È UN DIRITTO AUTONOMO  
DEL CLIENTE ALLA COPIA DEL  
CONTRATTO, NASCENTE DALL'OBBLIGO DA  
PARTE DELLA BANCA DI FARE IL



Causa n.  
Verbale pag.

CONTRATTO SECONDO BUONA FEDE (COSÌ  
CORTE APPELLO MILANO SENT 1796/2012);  
P.Q.M.

DISPONE RIMETTERSI LA CAUSA JUL  
RUBLO ;  
ORDINA ex art. 210 <sup>st. 5</sup> alla BANCA  
CONVENUTA DI ENBIRE IN GIUDIZIO  
IL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE N° 24067  
STIPULATO TRA LE PARTI ; RINVIA  
LA CAUSA, PER CONSENTIRE IL DEPOSITO  
DI TALE DOCUMENTO, ALL'UDIENZA DEL-  
L'8-5-2019, ORE 11.

H. Giubice

Stampa: TRIBUNALE  
Citt. Massa Marittima